

Bacino:....Fiume SESIA

Sottobacino	Località	Valutazione economica per opere organiche di ripristino del grado di sicurezza.	Previsioni per una generale sistemazione idraulico forestale
asta principale	<u>RIVAVALDOBBI</u> Torrente Vogna	=	300.000.000=
affluenti in destra	<u>SCOPA</u> Rio Ramello	40.000.000=	
affluenti sinistra	<u>VOCCA</u> Rio Ravinale	100.000.000=	

Bacino:..... Fiume SESIA.....

Sottobacino	Località	Valutazione economica per opere organiche di ripristino del grado di sicurezza.	Previsioni per una generale sistemazione idraulico forestale
Sermenza	<p style="text-align: center;"><u>CARCOFORO</u></p> <p>- Rio Egua - Fassone</p>	=	40.000.000=
affluenti in destra	<p style="text-align: center;"><u>RIMA S. GIUSEPPE</u></p> <p>- Rio Monai</p> <p>- Rio Grega</p>	<p>50.000.000</p> <p>15.000.000</p>	<p>=</p> <p>85.000.000=</p> <p>15.000.000=</p>
" sinistra	<p style="text-align: center;"><u>RIMASCO</u></p> <p>- Rio Molino</p> <p>- Rio Reale</p>	<p>=</p> <p>50.000.000</p>	<p>=</p> <p>30.000.000=</p> <p>=</p>

Bacino:.....
 Fiume SESIA

Sottobacino	Località	Valutazione economica per opere organiche di ripristino del grado di sicurezza.	Previsioni per una generale sistemazione idraulico forestale
Sermenza	<u>BOCCIOLETO</u>		50.000.000
affluenti destra	- Rio Piaggiogna	=	=
" sinistra	- Rio Riale	300.000.000=	=
Sorba	<u>RASSA</u>		=
affluenti sinistra	- Gronda Vasnera	60.000.000	=
" destra	- Rio Pisse	50.000.000	=
" "	- Rio Sponde	20.000.000	80.000.000

Bacino:.... Fiume SESIA.....

Sottobacino	Località	Valutazione economica per opere organiche di ripristino del grado di sicurezza.	Previsioni per una generale sistemazione idraulico forestale
Mastallone	<u>CRAVAGLIANA</u>		
affluenti sinistra	- Rio Valbella	50.000.000	50.000.000
" destra	<u>CERVATTO</u> - Torrente Cervo	10.000.000	30.000.000
" sinistra	<u>REMELLA</u> - Rio Landwasser - Rive	5.000.000	=
" "	<u>SABBIA</u> - Rio Sabbiola	20.000.000	=

Bacino
 fiume Dora Baltea

Sottobacino	Località	Valutazione economica per opere organiche di ripristino del grado di sicurezza	Previsioni per una generale sistemazione idraulico forestale
asta principale	<u>Tavagnasco</u>		
affl. in destra	torrente Liva	45.000.000	40.000.000
affl. in destra	torrente Renanchio	1.500.000	=====
	<u>Settimo V. e</u>		
affl. in sinistra	<u>Carema</u> torr. Chiusuma	20.000.000	25.000.000

Bacino DORA BALTEA

Sottobacino	Località	Valutazione economica per opere organiche di ripristino del grado di sicurezza	Previsioni per una generale sistemazione idraulico forestale
CHIUSELLA asta principale	VISTRORIO	45.000.000=	

Bacino fiume Dora Baltea

Sottobacino	Località	Valutazione economica per opere organiche di ripristino del grado di sicurezza	Previsioni per una generale sistemazione idraulico forestale
Chiusella affl. in destra	<u>Issiglio</u> torr. Sernenca	20.000.000	=

Bacino Torrente. ORCO.....

Sottobacino	Località	Valutazione economica per opere organiche di ripristino del grado di sicurezza	Previsioni per una generale sistemazione idraulico forestale
asta principale affl. in sinistra	<u>Castelnuovo Nigra</u> rio Vernetto	25.000.000	=

Torrente TORCO
 Bacino

Sottobacino	Località	Valutazione economica per opere organiche di ripristino del grado di sicurezza	Previsioni per una generale sistemazione idraulico forestale
Soana	Ronco Canavese	20.000.000	=
asta principale	<u>Valprato S.</u>	15.000.000	20.000.000
asta principale	<u>Valprato S.</u>	15.000.000	=
affl. in sinistra	Rio Grassetto		

E N E L = Ente Nazionale per l'Energia Elettrica
Danni e conseguenti esigenze economiche per ripristino.

Provincia di Novara

A) Impianti di produzione	805.000.000=
- Centrali di produzione n. 3 (Pallanzeno-Piedimulera-S.Maria Maggiore)	
B) Impianti di distribuzione	300.000.000
- Cabine primarie di trasformazione n. 3 (Pallanzeno-Piedimulera-S.Maria Maggiore)	
- Linee ad alta tensione (50.000 V.) Km. 78	
- Linee a media tensione (15.000 V.) Km. 140	
- Linee a bassa tensione (320/220 V.) Km. 650	
- Calore di trasformazione (15.000/380 V.) n. 215	
- Utenze da ripristinare n. 55.000	

T O T A L E L. 1.105.000.000= 1.105.000.000

Provincia di Vercelli

A) Impianti di produzione	
- Centrali di produzione	15.000.000
B) Impianti di distribuzione	150.000.000
- Cabine di trasformazione	
- Linee ad alta tensione	
- Linee a media tensione	
- Linee a bassa tensione	

T O T A L E L. 165.000.000= 165.000.000

Totale complessivo L.1.270.000.000

EVENTO CALAMITOSO del 7/8/1978

S I P

Società Italiana per l'Esercizio Telefoni ☉

Danni e conseguenti esigenze economiche per ripristino.

Provincia di NOVARA

- Ripristino collegamenti in cavo e su palificazioni; Cabine Telefoniche	L. 120.000.000
- Sostituzione centralina del Comune di Druogno	L. 15.000.000
	<hr/>
TOTALE	L. 135.000.000= <hr/> <hr/>

PRIME VALUTAZIONI

IN ORDINE AI

PRELIMINARI ACCERTAMENTI

NEL SETTORE

AGRICOLTURA

E

FORESTE

Eventi calamitosi del 7/8/1978

AGRICOLTURA E FORESTE

Prospetto riepilogativo dei danni (in milioni di Lire)

	NO	VC	TO	TOTALE
Produzioni agricole	600	20	-	620
strutture e scorte vive e morte aziendali	1.900	150	-	2.050
infrastrutture collettive	900	800	35	1.735
opere bonifica e idraulica-forestale	20.648	22.275	200	23.123 (.)
TOTALE	24.048	3.245	235	27.528

(.)

I danni alle sistemazioni idraulico-forestali, i cui ripristini possono fruire dei finanziamenti di cui all'art. 4, 3° comma, Legge n. 364 ed i relativi fabbisogni di fondi, sono stati inseriti nei prospetti portanti l'omonimo titolo.

Le produzioni agricole perdute sono state le seguenti: q.li 14.000 di mais su ha 350; q.li 42.500 di fieno su ha 1900; q.li 400 di uva su ha 15; q.li 600 di avena su ha 20; ecc..

Nelle strutture aziendali danneggiate rientrano: n. 130 fabbricati ed altri manufatti rurali; ettari 1.098 di terreno coltivato; ecc..

Nelle scorte vive e morte perdute rientrano: q.li 6.000 di peso vivo di bestiame; q.li 5.000 di foraggi, mangimi, ecc..

Hanno inoltre riportato danni vari, anche totali, attrezzature e macchine agricole.

Le infrastrutture collettive colpite sono soprattutto strade interpoderali e vicinali ed acquedotti rurali, poi elettrodotti rurali ed altre.

Sono applicabili ai danni di cui sopra le provvidenze recate dalla Legge 25/5/1970 n. 364 e dalla L.R. 6/9/1977 n. 47.

Per i danni relativi alle produzioni agricole si interviene, ai sensi L. 364 art. 7, con prestiti d'esercizio quinquennali a tasso agevolato che possono essere anticipati dalla Regione ai sensi L.R. 47 art. 4.

Per i danni alle strutture e scorte vive e morte aziendali si interviene, ai sensi L. 364, art. 4, 1° comma con contributi in capitale fino all'80% della spesa di ripristino.

Per i danni alle infrastrutture collettive si interviene, ai sensi L. 364, art. 4, 2° comma, con il finanziamento dell'intera spesa di ripristino.

I fabbisogni di fondi, per gli interventi di cui sopra, sono i seguenti:

per prestiti ai sensi L. 364, art. 7 e L.R. 47, art. 4: rateo annuo di concorso sugli interessi di L. 27.000.000= (da ripetere nei 4 successivi esercizi);

per contributi in capitale ai sensi L. 364, art. 4, 1° comma:
L. 1.640.000.000;

per contributi in capitale ai sensi L. 364, art. 4, 2° comma:
L. 1.700.000.000;

Inoltre la Giunta Regionale in data 24.8.1978 ha approvato un d.d.l. che anticipa le agevolazioni contributive e creditizie in parola.

In dettaglio il d.d.l. prevede l'anticipazione di L. 11.000.000.000= per le provvidenze dell'art. 4 della legge 364. Detta somma potrà essere utilizzata oltrechè per gli interventi di cui ai commi 1° e 2° anche per gli interventi del 3° comma relativi al ripristino delle sistemazioni idraulico-forestali.

Sono inoltre previste anticipazioni creditizie di cui agli articoli 5 - 1° comma e 7 della legge 364 nella misura complessiva di Lire 1.800 milioni.

In riferimento ai danni di cui sopra si riporta l'elenco dei Comuni interessati.

Provincia di Novara

Antrona Schieranco
Anzola d'Ossola
Bannio Anzino
Beura Cardezza
Bognanico
Calasca Castiglione
Ceppo Morelli
Craveggia
Crevola d'Ossola
Crodo : frazioni Maglioggio - Quategno
Domodossola
Druogno
Gravellona Toce
Loreggia
Macugnaga

Malesco
Masera
Mergozzo
Montecrestese
Montescheno
Ornavasso
Pallanzeno
Piedimulera
Pieve Vergonte
Premosello

Re
S. Maria Maggiore
Seppiana
Toceno
Trontano
Vanzone con S. Carlo
Varzo
Verbania (fondo Toce)
Viganella
Villadossola
Villette
Vogogna
Valstrona

Provincia di Vercelli:

Alagna
Balmuccia
Boccioleto
Borgosesia
Breia
Campertogno
Carcoforo
Cervatto
Cravagliana
Fobello
Gattinara
Guardabosone
Moglia
Pila
Piode
Quarona
Rassa
Rima S. Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Rossa
Sabbia
Scopa
Scopello
Varallo
Vocca

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Novara

Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste

Segnalazione dei danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del 7.8/8/1978 ai fini applicazione provvidenze previste dalla legge 25.5.1970, n. 364.

- Comuni interessati dall'evento calamitoso: (vedere elenco)
- Caratteristiche del regime fondiario nella zona danneggiata: proprietà di retto coltivatrice con indirizzo produttivo foraggero - zootecnico;
- Danni accertati alle produzioni agricole:

Coltura	Ha. danneggiati	%	Prodotto perduto q.li	Lire
VITE	15	30%	400	10.000.000
AVENA	20	100%	600	9.000.000
MAIS	350	70%	14.000	210.000.000
PATATE	30	30%	700	7.000.000
FORAGGI	1.800	35% (1)	40.000	320.000.000
ORTI	15	50%	300	14.000.000
VARIE	20	45%	4.000	30.000.000
	2.250		60.000	600.000.000

1) riferito alla produzione annua.

- Incidenza del danno sulla produzione lorda globale: circa il 50%
 - Danni accertati alle strutture agricole:
 - ai terreni ripristinabili Ha 1.000 L. 500.000.000;=
 - ai fabbricati rurali n. 120 L. 800.000.000;=
 - alle strade poderali ecc. Km. 35 L. 150.000.000;=
 - alle opere provviste d'acqua n. 20 L. 250.000.000;=
 - alle strade interpoderali, agli acquedotti, agli elettrodotti, ecc., a servizio di più aziende Km. 40 L. 500.000.000;=
 - alle piantagioni arboree e arbustive
 - Ha. 10 L. 20.000.000;=
 - (Vive q.li.6.000 L. 150.000.000;=
 - (Morte q.li.5.000 L. 50.000.000;=
 - alle scorte (macchinari ed altre attrezzature (zature ----- L. 180.000.000;=
 - ai terreni non ripristinabili Ha. 60 L. 200.000.000;=
- T O T A L E L. 2.800.000.000;=

- Per le Aziende colpite ricorrono le condizioni obiettive per richiedere il riconoscimento del carattere di eccezionalità dell'evento e la delimitazione delle zone ai fini dell'attuazione delle provvidenze previste dagli articoli 4 - 1° e 2° comma e 7 della legge 25.5.1970, n. 364.

- Presumibili esigenze creditizie e contributive derivanti dalla applicazione della legge 364

- a) contributi in conto capitale
 - art. 4 - 1° comma L. 1.900.000.000 x 80% L. 1.520.000.000=
 - art. 4 - 2° comma L. 900.000.000 x 100% L. 900.000.000=
- b) contributi in conto interesse
 - art. 7 (rateo annuo) L. 25.700.000

Provincia di Vercelli

Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste

Segnalazione dei danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del 7 agosto 1978 ai fini applicazione delle provvidenze previste dalla legge 25.5.1970, n. 364.

- Comuni interessati dall'evento calamitoso (vedere elenco)
- Caratteristiche del regime fondiario: piccole aziende diretto coltivatrici con indirizzo foraggero-zootecnico.
- Danni accertati alle produzioni agricole:
 - colture foraggere Ha. 100 qli. 2.500 L. 20.000.000=
- Incidenza del danno sulla produzione lorda globale circa il 30%
- Danni alle strutture agricole:
 - terreni ripristinabili Ha. 20 L. 10.000.000=
 - fabbricati rurali n. 10 L. 122.000.000=
 - opere di provvista d'acqua n. 3 L. 50.000.000=
 - strade interpoderali, acquedotti a servizio di più aziende ml. 52.000 L. 750.000.000=
 - scorte vive e morte L. 10.000.000=
 - terreni non ripristinabili Ha. 18 L. 8.000.000=
 - TOTALE L. 950.000.000=
- Per le aziende colpite ricorrono le condizioni obiettive per richiedere il riconoscimento del carattere di eccezionalità dell'evento e la delimitazione delle zone ai fini dell'attuazione delle provvidenze previste dagli articoli 4 - 1° e 2° comma e 7 della legge 25.5.1970, n. 364;
- Presumibili esigenze creditizie e contributive derivanti dalla applicazione della legge 364:
 - a) contributi in conto capitale
 - art. 4 - 1° comma L. 150.000.000 x 80% L. 120.000.000=
 - art. 4 - 2° comma L. 800.000.000 x 100% L. 800.000.000=
 - b) contributi in conto interesse
 - art. 7 (rateo annuo) L.1.300.000=

PRIME VALUTAZIONI
IN ORDINE AI
PRELIMINARI ACCERTAMENTI
NEL SETTORE
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

INDUSTRIA

I danni denunciati dalla SILT - Società Italiana Lavorazioni Tessili - di Borgosesia, dalla SISMA per lo stabilimento di Villadossola e dalla RUMIANCA per lo stabilimento di Pieve Vergonte, sono i soli fino ad oggi conosciuti ma, per la loro consistenza, sono certamente da ritenersi i più ingenti e drammaticamente significativi.

La stima di tali danni - dettagliatamente specificati nelle schede allegate - risulta ammontare (dati aziendali):

- per la SISMA a lire 13.217 milioni
(oltre al maggior onere annuo di L. 1.900 milioni per la cessata autoproduzione di energia idroelettrica);
- per la RUMIANCA a lire 800 milioni
- per la SILT a lire 505 milioni
(oltre ai danni indiretti per mancata produzione per più di cento giorni, non ancora quantificabili).

Per la SISMA e la RUMIANCA si deve rilevare inoltre che i danni alluvionali si sono venuti ad aggiungere alle preesistenti difficoltà e problemi di natura varia che interessano tali aziende, con la conseguenza di un intreccio di questioni che inducono a vedere i problemi dell'emergenza anche in rapporto con le soluzioni di prospettiva che dovranno essere adottate.

Sotto questo aspetto la situazione della SILT si presenta meno complessa, ma ugualmente urgente. L'interruzione lavorativa rischia qui di portare a perdite di clienti, in larga misura del mercato estero.

Per la SISMA nell'immediato c'è l'impegno Enel per l'erogazione dell'energia. Ma l'Enel vanta già nei confronti SISMA un forte credito (circa due miliardi). La Direzione dell'Azienda ha esplicitamente fatto presente che avrà difficoltà per gli stipendi di agosto-settembre. C'è quindi l'esigenza di esaminare la situazione in un rapporto colla Finanziaria e IRI.

Da un incontro avuto il 17 agosto con le tre Direzioni aziendali e colla Federazione CGIL - CISL - UIL, è emerso che non si pongono immediati problemi occupazionali; ma essi rischiano di porsi nel prossimo futuro.

Sulle tre particolari situazioni della SISMA, della RUMIANCA e della SILT è già stata richiamata l'attenzione del Ministro dell'industria (lettera della Regione in data 21 agosto 1978); allo stesso Ministro è stato altresì sottolineato che uno sveltimento delle pratiche della RUMIANCA e della SILT relative alle precedenti alluvioni potrebbero già portare un primo, consistente aiuto.

Per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi ad altre industrie danneggiate, è in corso un continuo contatto con le Prefetture e le Associazioni industriali operanti nelle zone sinistrate.

Ad oggi non è ancora possibile fornire alcun dato significativo.

Provincia di Novara

Comprensorio di Verbania

Società "SISMA"

Stabilimento di Villadossola

Per l'alluvione del 7 agosto la SISMA (Stabilimento di Villadossola) ha subito ingenti danni a opere, fabbricati e macchinari.

a) Impianti idroelettrici

I danni più consistenti sono stati arrecati agli impianti idroelettrici, SISMA, situati nella Valle Isorno e precisamente a:

- centrale Ceretto: completamente distrutta;
- canali ed opere di presa Isorno e Melezzo, in parte distrutti e in parte danneggiati;
- centrale Cifata - Pontetto - Montecrestese, danneggiate e completamente fuori servizio;
- linee elettriche a 50 km., danneggiate e fuori servizio.

La stima approssimativa dei predetti danni, con riferimento alle spese che si presumono necessarie per il ripristino dell'esercizio degli impianti ammonta a L. 13.100 milioni, di cui 4.600 milioni per il ripristino del funzionamento degli impianti per le centrali superstiti e L. 8.500 milioni per la ricostruzione della Centrale Ceretti (nella ipotesi di mantenimento della situazione precedente alla distruzione).

Evidentemente la ricostruzione della Centrale Ceretti è indicata in linea teorica, dovendosi effettuare una complessa valutazione, per tener conto delle possibilità di ottenere una maggiore produzione di energia idroelettrica, in condi

zioni di maggiore sicurezza, subordinatamente a un riesame della concessione governativa, nel quadro del potenziamento energetico nazionale.

b) Stabilimento di Villadossola

Danneggiamenti di materiali refrattari; ripristino rivestimento di un forno elettrico; recupero mediante pulitura di prodotto trafilato danneggiato; ripristino di motori pompe di un pozzo d'acqua; ripristino di forsetto e canali di scarico.

Per un totale di spesa di lire 52 milioni circa.

c) Danni per mancata produzione

In conseguenza del danneggiamento di un pozzo di prelievo d'acqua si sono dovute sospendere parzialmente le produzioni dei reparti in funzione. I costi gravanti sulla produzione non effettuata porta a un totale di 65 milioni circa.

d) Maggiore costo per l'esercizio avvenire

Per la cessata autoproduzione di energia idroelettrica degli impianti SISMA, tutto l'approvvigionamento deve essere fatto dall'ENEL.

Il confronto dei costi di acquisto dell'energia elettrica alla totale tariffa dell'Enel, rispetto a quanto era il costo medio risultante fra la parziale fornitura Enel e la autoproduzione SISMA porta a un maggior onere di costo di circa lire 10 al Kwh.

Pertanto su un consumo presunto di un anno di esercizio normale di circa 190 milioni di Kwh risulta un maggiore onere di costo gravante sull'esercizio di circa £.1.900 milioni all'anno.

Riepilogo danni alla SISMA

1. danni a opere, fabbricati e macchinari:		
a. Impianti idroelettrici superstiti	L/mil.	4.600
Ricostruzione centrale Ceretti	L/mil.	8.500
b. Stabilimento di Villadossola	L/mil.	52
2. Danni per mancata produzione	L/mil.	65
	<hr/>	
Totale	L/mil.	13.217
3. Maggiori oneri per l'esercizio a venire importo annuo	L/mil	1.900

RUMIANCA S.p.a.

Stabilimento di Pieve Vergonte

Lo straripamento del fiume Toce in territorio del Comune di Pieve Vergonte ha provocato la demolizione dell'argine del canale di proprietà della Soc. RUMIANCA - che alimenta la centrale idroelettrica (opere di presa - canale moderatore e canale di carico) indispensabile per l'attività dello stabilimento.

La stima dei danni con riferimento alle spese che si presumono necessarie per il ripristino dell'esercizio degli impianti ammonta a circa lire 800 milioni.

Non esistono nell'immediato problemi occupazionali.

La mancata ricostruzione dell'argine e, quindi, una prolungata inattività della centrale si ripercuoterebbe però sulla potenzialità dello stabilimento e, anche a breve termine, potrebbero così insorgere gravi problemi di natura occupazionale.

Provincia di Vercelli

Comprensorio di Borgosesia

Industria SILT - Società Italiana Lavorazioni Tessili
di Rag. Bonardi e C. S.a.s.

Sede e Stabilimento: Borgosesia

Produzione: tappeti

n° dipendenti: 130

Esportazione: circa 60% della produzione

Lo straripamento del fiume Sesia ha causato l'allagamento totale con circa tre metri di acqua su tutto lo stabilimento. I danni si riferiscono a:

- tutto il monte merci magazzino filati e materie prime giacenti;
- inondazione di tutti i macchinari, telai, sino all'altezza di due/tre metri con le conseguenti avarie;
- distruzione totale del magazzino disegni di cartone relativi alla produzione dei tappeti;
- allagamento cabina elettrica e centrale termica e conseguente messa fuori uso del materiale elettrico;
- distruzione della linea di alimentazione dell'alta tensione con crollo del traliccio e delle attrezzature esterne di ammasso della cabina.

La stima sommaria dei danni è di £.505.000.000= e precisamente:

- per risanamento area aziendale con rimozione della coltre fangosa, raccolta materie prime e filati dispersi lungo l'argine e zone adiacenti, con mezzi meccanici, ruspe, mulletti, camion
£. 20.000.000=
- per lavaggio di tutti i macchinari con smontaggio e aggiustatura parti meccaniche ed accessori, infangate ed avariate
£. 50.000.000=

- per ripristino linee elettriche, riavvolgitura motori, controllo quadri elettrici con rifacimento allacciatura cabina, generatore vapore, cisterne nafta	£. 20.000.000=
- per disegni e cartoni jacquard, distrutti	£. 200.000.000=
- per materie prime, filati, manufatti, completamente alluvionati e/o dispersi nel fiume Sesia	£. 200.000.000=
- per impianti diversi, aria compressa, scorte ed accessori tessitura, antincendi, pompe, portineria con relative macchine e mobilio	£. 10.000.000=
- per automezzi della Ditta e dei dipendenti	£. 5.000.000=
	<hr/>
	£. 505.000.000=
	<hr/> <hr/>

Non sono tutt'oggi quantificabili i danni indiretti per:

- mancata produzione per almeno 100 giorni lavorativi durante il ripristino e nell'attesa della sostituzione dei pezzi di ricambio, rifacimento scorte e disegni;
- lettere di credito mai più utilizzabili;
- mancati ordini in piena stagione per impossibilità di produzione e consegna;
- avarie future al macchinario, scarso rendimento di produzione, scarti prodotti di seconda scelta all'atto del riutilizzo dei filati recuperati.

In ordine ai danni di cui sopra la SILT chiede la concessione di un mutuo agevolato per il ripristino e il riapprovvigionamento delle materie prime; la sospensione contributiva; facilitazioni I.V.A. per ripristino impianti e scorte; sgravi fiscali ecc.

Quale precauzione immediata di fronte al rischio delle prossime piene autunnali la SILT chiede inoltre:

- la concessione di un contributo straordinario di pronto intervento per la costruzione di un muro di protezione attorno allo stabilimento, con relative attrezzature elettriche ed idrauliche, il cui costo è previsto in £.100. milioni;
- il dragaggio dell'alveo fluviale in corrispondenza dello stabilimento e la sistemazione definitiva dell'argine esistente.

Inoltre in conseguenza dell'evento si sono verificati ulteriori gravi danni e dissesti alla traversa sul fiume Se sia a servizio della derivazione della C.I.R. di Serravalle Se sia.

La valutazione dei relativi danni è tutt'ora in corso.

ARTIGIANATO

La Regione, tramite le Commissioni provinciali per lo artigianato di Novara e Vercelli, ha prontamente trasmesso ai Comuni sinistrati delle schede per la rilevazione dei dan ni subiti dalle imprese artigiane.

Si attende dai Comuni interessati (n°3 per la Valle Antrona, n°3 per la Valle Anzasca, n°2 per le Valli Antigorio e Formazza, n°7 per la Valle Vigezzo, n°14 per la Valle Ossola e n°25 per la Val Sesia) l'invio delle schede compi late.

Con la collaborazione delle Associazioni artigiane di categoria è stato intanto possibile costruire un primo, par ziale e provvisorio bilancio delle imprese danneggiate nelle valli Anzasca, Antigorio e Formazza, Vigezzo ed Ossola.

Le informazioni sotto riportate si riferiscono a n°20 di 54 Comuni interessati e riguardano le sole imprese associate alle Organizzazioni di categoria che hanno collaborato all'in dagine.

N°	Comune	Valli	N° IMPRESE DISASTRATE	IMPORTO DANNI DENUNCIATI
01	BANNIO ANZINO	Anzasca	5	31.932.000
02	PREMIA	Antigorio e Formazza	1	3.000.000
03	DRUOGNO	Vigevano	18	169.845.000
04	MALESCO	"	15	265.953.000
05	S.MARIA MAGG.	"	6	28.216.000
06	TOCENO	"	10	74.418.000
07	VILLETTE	"	1	880.000
08	BEURA CARDEZZA	Ossola	11	92.280.000
09	CREVOLADOSSOLA	"	2	3.530.000
10	DOMODOSSOLA	"	5	24.500.000
11	MASERA	"	4	20.825.000
12	MONTECRESTESE	"	4	59.250.000
13	PALLANZENO	"	3	14.730.000
14	PIEDIMULERA	"	2	4.800.000
15	PIEVE VERGONTE	"	1	8.000.000
16	PREMOSELLO	"	3	24.550.000
17	TRONTANO	"	10	75.210.000
18	VARZO	"	2	5.600.000
19	VILLADOSSOLA	"	1	5.000.000
20	VOGOGNA	"	4	83.173.000
	TOTALE		108	1.795.693.000

Dall'analisi dei dati disponibili risulta che le imprese maggiormente colpite sono ubicate nei Comuni di Malesco (dove n°4 Ditte hanno denunciato rispettivamente danni per 354 milioni, 230 milioni, 195 milioni, 51 milioni), di Druogno (dove una Ditta ha segnalato danni per 70 milioni), di Vogogna (dove una Ditta ha denunciato danni per 68 milioni), di Beura Cardezza.

Diverse imprese sono state costrette per la gravità dei danni subiti a cessare completamente o a ridurre la propria attività. I dipendenti di aziende artigiane conseguentemente rimasti senza occupazione (sempre con riferimento ai dati provvisori disponibili) risultano essere 55 (21 in Comune di Malesco; 10 in Comune di S.Maria Maggiore; 7 in Comune di Druogno; 5 in Comune di Vogogna; 4 in Comune di Premosello; 3 in Comune di Toceno; 2 in Comune di Montecrestese; 1 nei Comuni di Maserà, Piedimulera e Varzo).

A favore di tali lavoratori artigiani, la Giunta regionale, anche nella considerazione che ad essi non è applicabile la normativa della Cassa Integrazione Guadagni, ha stabilito, con Deliberazione del 24 agosto, di assicurare una prima forma di assistenza elargendo ai Comuni di residenza, perchè provvedano a tale fine, contributi straordinari per complessive lire 25 milioni.

1. Interventi previsti dalle Leggi ordinarie statali e regionali per il credito agevolato ai settori industriali e artigiano.

1.A. INDUSTRIA

- Finanziamento mediocredito
- Agevolazioni creditizie previste dal D.P.R. 9/11/76 n°902

1.B. ARTIGIANATO

- Finanziamenti agevolati ai sensi della Legge 25/7/52 n°949 e successive modificazioni ed integrazioni (Artigiancassa)

Importo finanziamenti: £.25.000.000 + £.8.300.000 per scorte
Tasso di interesse a carico dell'artigiano: 6,50% (Comuni M.ni)

La Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) si è impegnata ad accordare assoluta priorità alle domande di contributo - ex Legge n°949/52 - sui prestiti accordati dagli Istituti di credito alle imprese alluvionate e diretti alla ricostruzione delle aziende danneggiate.

La priorità sarà applicata ai Comuni che saranno riconosciuti sinistrati dalla Regione.

L'Artigiancassa si è inoltre impegnata ad intervenire sugli Istituti di credito perchè esaminino con urgenza e con la procedura più ristretta possibile le domande di finanziamento presentate dalle imprese alluvionate; provvedano all'immediata attivazione di finanziamenti, tenendo conto che su tali prestiti l'Artigiancassa, non appena sarà approvata la legge di rifinanziamento già all'esame del Parlamento, provvederà per la concessione ed erogazione del contributo statale nel pagamento degli interessi.

- Finanziamenti assistiti dal contributo regionale nel pagamento degli interessi e, ove necessario, dalla garanzia fidejussoria della Regione. Artt.4/8 Legge regionale 28/7/1978 n°47.
- Contributi regionali su operazioni di leasing mobiliari e immobiliare. Art. 9 L.R. 28/7/1978 n°47.

La L.R. n°47/78 è entrata in vigore in questi giorni e richiede per la sua applicazione che siano stipulate apposite convenzioni con gli Istituti di credito e con le Società di leasing.

L'Assessorato competente provvederà immediatamente ad elaborare la convenzione tipo e ad espletare ogni altro adempimento necessario per rendere urgentemente operativa la legge. Nel contempo provvederà, anche con la pubblicazione di un apposito opuscolo, a diffonderne la conoscenza presso tutte le imprese artigiane.

2. - Interventi speciali a favore di imprese industriali ed artigiane.
- Legge 13/2/52 n°50, e successive modificazioni e integrazioni.

La Legge che reca provvidenze per le imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, deve essere rinfanziata con apposita legge dello Stato. Essa può essere applicata solo nei Comuni indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione.

Le provvidenze stabilite dalla Legge n°50 sono le seguenti:

- a) Mutui di importo pari all'entità del danno accertato al tasso del 3%.

Su tali mutui viene accordata la garanzia sussidiaria dello Stato (fino all'80% delle perdite) e un concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 3% annuo, per periodo di quattro anni.

- b) Contributi in conto capitale. In sostituzione del finanziamento agevolato può ^{essere} concesso un contributo in conto capitale nella misura del 20% del danno accertato.

- c) Contributi a fondo perduto. Alle piccole imprese e agli artigiani può essere concesso un contributo a fondo perduto fino all'importo di £.800.000.

- Finanziamenti a breve termine accordati da Istituti di credito che operano nelle zone alluvionate, con tasso agevolato per intervento del fondo previsto dall'art.8 della L.R. n°38/78.

Gli Istituti di credito hanno già dichiarato la loro disponibilità a concedere finanziamenti a breve termine destinati a sopperire alle urgenti difficoltà finanziarie in cui si trovano le imprese danneggiate.

Il tasso d'interesse praticato dalle Banche per tali finanziamenti - che verrà concordato nella minor misura possibile - sarà ulteriormente ridotto per l'intervento del fondo che gli Enti pubblici interessati si sono impegnati a costituire urgentemente e al quale la Regione potrà partecipare ai sensi dell'art.8 della L.R. n°38 del 29/6/1978.

A questo fine la Giunta regionale nel Disegno di Legge per le variazioni del bilancio 1978, approvato il 24 agosto, ha previsto uno stanziamento di £.377. milioni.

PRIME VALUTAZIONI

IN ORDINE AI

PRELIMINARI ACCERTAMENTI

NE L SETTORE

COMMERCIO

EVENTO ALLUVIONALE DEL 7.8.1978

1) ALTO NOVARESE - ZONA DELL'OSSOLA

Si presenta un primo quadro dei danni subiti dalle aziende commerciali, sulla base di un sopralluogo, delle denunce pervenute a Comuni e Comunità Montane e dei dati rilevati, in accordo con l'Associazione Commercianti e la Confesercenti e la Camera di Commercio locale, attraverso un questionario compilato dagli esercenti commerciali interessati.

E' opportuno avvertire che l'elenco, presumibilmente, non é ancora completo, mentre l'indicazione delle cifre del danno subito deve essere soggetta a più attenta verifica a causa, tra l'altro, della non sempre agevole suddivisione tra danno alle attività commerciali e altri danni (autovetture, abitazioni, etc...).

E' inoltre ancora difficile suddividere l'ammontare per tipo di danni subito (allagamento, distruzione, etc...); si può indicare che al cuni esercizi commerciali sono stati completamente o parzialmente distrutti (in particolare nei comuni di Druogno, e Malesco in Val Vigizzo, Ban - nio in Valle Anzasca, Premosello Chiovenda in Valle Ossola); altri hanno subito allagamenti ai magazzini con conseguente danneggiamento o perdita delle scorte; altri ancora, hanno subito deterioramento delle merci gelate o surgelate per la mancanza prolungata di energia elettrica.

La tabella allegata riporta la situazione in base alle denunce per venute entro le ore 12 del giorno 25 agosto e pertanto si ritiene del tutto provvisoria.

Dalle denunce si sono già detratte le cifre che chiaramente attengono a danni non inerenti l'attività commerciale in senso stretto e quelle indicate come "mancato guadagno".

2) ALTO NOVARESE - VALLE STRONA

Nella valle Strona non sono stati finora denunciati danni ed attività commerciali.

3) VALSESIA

Si sono verificati alcuni danni, che peraltro appaiono complessivamente limitati, per allagamento dei magazzini e negozi e per deperimento merci gelate e surgelate dovuto a interruzione fornitura energia elettrica.

Sono in corso accertamenti per definirne l'ammontare.

4) VALLI DEL CANAVESE

Nelle Valli del Canavese, Orco e Soana, Saca, Chiusella, Dora Baltea Canavesana non sono stati denunciati, finora, danni ad attività commerciali.

Finanziamenti a breve termine accordati da Istituti di credito che operano nelle zone alluvionate con tasso agevolato per intervento del fondo previsto dall'art.8 della legge regionale n.38/1978.

Gli Istituti di credito hanno già dichiarato la loro disponibilità a concedere finanziamenti a breve termine destinati a sopperire alle urgenti difficoltà finanziarie in cui si trovano le imprese danneggiate.

Il tasso di interesse praticato dalle Banche per tali finanziamenti - che verrà concordato nella nuova misura possibile - sarà ulteriormente ridotto per l'intervento del fondo che gli Enti pubblici interessati si sono impegnati a costituire urgentemente e al quale la Regione potrà partecipare ai sensi dell'art.8 della legge regionale n.38 del 29 giugno 1978.

A questo fine la Giunta regionale nel disegno di legge per la variazione del bilancio 1978, approvato il 24 agosto, ha previsto uno stanziamento di 377 milioni.

La Regione inoltre fa presente in sede ministeriale la priorità da accordare alle aziende danneggiate, nella ripartizione dei fondi di cui alla legge statale n.157/75 sul credito agevolato al commercio, che permette la concessione di un contributo sugli interessi per mutui contratti per investimenti in immobili, attrezzature e scorte per le piccole e medie aziende commerciali individuali, associate e cooperative.

Alto Novarese - Zona dell'Ossola

DANNI DENUNCIATI DA ESERCENTI COMMERCIALI (dati al 25.8.1978) -

Dati provvisori.

(000 lire)

Comunità Montane e Comuni	N° esercizi commer- ciali den- unciati	danni denunciati					Totale
		attrezzat.	merci	Imm; comm.	Altri		
<u>Comunità Val Vigizzo</u>							
Druogno	1	15.650	2.500	400	25.000		43.550
Malesco	7	1.000	57.320	2.550	-		60.870
Toceno	3	1.015	15.237	-	-		16.252
Villette	1	-	80	-	-		80
Re	1	5.000	25.000	-	-		30.000
Totale comunità Val Vigizzo	13	22.725	100.137	2.950	25.000		150.752
<u>Comunità Valle Anzasca</u>							
Bannio Anzino	1	10.140	9.770	35.000	42.570		97.480
Calasca	1			900			900
Totale Valle Anzasca	2	10.140	9.770	35.900	42.570		98.380

Alto Novaresè - Zona dell'Ossola

DANNI DENUNCIATI DA ESERCENTI COMMERCIALI (dati al 25.8.1978) - Dati provvisori.

(000 lire)

Comunità Montane e Comuni	N° esercizi commer- ciali dai negoziati	danni denunciati				Totale
		attrezzat.	merci	Imm;comm.	Altri	
<u>Comunità Valle Ossola</u>						
Beura-Cardezza	2	400	1.540	2.500	1.200	5.640
Crevoladossola	1	400	-	678	-	1.078
Domodossola	1		7.334	-	2.417	9.751
Masefa	2	150	200	-	120	470
Pallanzeno	9	3.500	9.983	370	230	14.083
Piedimulera	7	5.250	11.587	2735	1.463	21.035
Premosello Chiovenda	2	35.000	75.000	47.730	-	157.730
Vogogna	3	120	2.290	670	100	3.180
Totale Valle Ossola	27	44.820	107.934	54.643	5.530	212.967
Totale generale provvisorio	42	77.685	217.841	93.493	73.100	462.099

PRIME VALUTAZIONI

IN ORDINE AI

PRELIMINARI ACCERTAMENTI

NEL SETTORE

TURISMO E SPORT

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A seguito di informazioni assunte, non sempre verificate per ristrettezze di tempi, la situazione inerente le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere site nell'ambito territoriale delle Valli: Ossola, Vigezzo, Antrona, Antigorio, Anzasca e Sesia, risulta la seguente:

VALLE OSSOLA - danni irrilevanti;

VALLE VIGEZZO - sopralluoghi in corso;

VALLE ANTRONA - nn

VALLE ANZASCA - danni di modesta entità,

VALLI ANTIGORIO e FORMAZZA: nn

VALLE STRONA: nn

VAL SESIA: danni segnalati per L. 460.000.000.=.

DETTAGLIO DELLE SITUAZIONI SEGNALATE

O CENSITE AL 23/8/1978

S. MARIA MAGGIORE:	Alberghi	L. 15.100.000.=
	Campeggi	L. 14.000.000.=
	Impianti sportivi compl.	L. 110.000.000.=
	Altro	L. 65.000.000.=
	TOTALE	<u>L. 204.100.000.=</u>
CRAVEGGIA :	Alberghi	L. 2.000.000.=
	Campeggi	L. 95.150.000.=
	Impianti sport.compl.	L. 140.000.000.=
	Altro	L. 1.100.000.=
	TOTALE	<u>L. 238.250.000.=</u>
TOCENO:	Alberghi	L. 110.000.000.=
	TOTALE	<u>L. 110.000.000.=</u>

MALESCO:	Alberghi	L. 15.000.000.=
	Impianti sport.compl.	L. 10.000.000.=
	TOTALE TOTALE	<u>L. 25.000.000.=</u>
DRUOGNO:	Alberghi	<u>L. 113.850.000.=</u>
	TOTALE	L. 113.850.000.=
Per incertezze di valutazione		<u>L. 100.000.000.=</u>
TOTALE Val Vigezzo		L. 791.300.000.=
VALLE ANZASCA		L. 22.000.000.=
VAL SESIA		<u>L. 460.000.000.=</u>
TOTALE GENERALE		<u><u>L.1273.300.000.=</u></u>

Gli accertamenti di dettaglio sono ancora in corso e continuano a pervenire segnalazioni. A tempi brevi verrà completato puntualmente il quadro complessivo.

Con riferimento alle esistenti leggi regionali, a risultati acquisiti, potranno essere adottati criteri di agevolazione a favore delle Aziende colpite.

DANNI AGLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

SITUAZIONE

I danni agli edifici di civile abitazione sono costituiti da casi di completa o parziale demolizione del fabbricato e casi di cedimento di sue parti strutturali.

In generale essi sono stati determinati dall'azione d'urto esercitata sugli edifici dal deflusso delle acque uscite dagli alvei normali di ruscellamento.

La loro intensità e gravità è conseguente alla imponente massa d'urto di cui era dotato il volume defluente, costituito, oltre che da una grande quantità d'acqua, anche da una elevata presenza di materiale solido (terra, rocce, pietrame, alberi e detriti).

I vani complessivamente distrutti sono 176 (174 nella provincia di Novara, 2 nella provincia di Vercelli), quelli danneggiati sono 245 (224 nella provincia di Novara e 21 nella provincia di Vercelli).

Gli abitati maggiormente colpiti sono quelli della Val Vigizzo ed in particolare quelli dei Comuni di DRUOGO, TOCENO e MALESCO.

Volendo fare una panoramica di tali danni, allo scopo di evidenziare da un lato gli aspetti principali delle strutture interessate dagli eventi calamitosi e dall'altro le concause che li hanno determinati, si ritiene di raggruppare i danni medesimi come segue:

PROVINCIA DI NOVARA

- 1) Fuoriuscita delle acque dal letto del torrente Melezzo Orientale e asportazione di una estesa zona in destra •/•

del torrente stesso in Comune di Malesco con conseguente demolizione di n. 10 fabbricati civili per un totale di 21 alloggi con 91 vani, nonchè di alcuni laboratori e depositi di materia le.

Dal rilevamento effettuato risulta che, dei 10 fabbricati completamente distrutti, 8 erano stati costruiti dopo il 1960 e 2 tra il 1900/1960; nelle schede di rilevamento si è comunque segnalato che per tutti i predetti fabbricati sono necessari accertamenti più dettagliati, ai fini di verificare la pos sibilità di riedificazione in sito, in quanto, nel caso presen te, il sedime di costruzione ricade nell'attuale zona di inva so del Melezze Orientale.

2) Esondazione di torrenti:

a) Rio Cui che ha riversato sul capoluogo di Druogno una grande massa di materiali che ha, in pratica provocato la distruzi one di due edifici in corso di costruzione (peraltro limitata alle opere di fondazione o alla prima soletta fuori terra) ed il danneggiamento di 14 edifici per un totale di 29 alloggi e 106 vani.

Dal rilevamento effettuato risulta che, dei 14 edifici, 5 sono stati costruiti dopo il 1960, 5 tra il 1900/1960 e 4 prima del 1900.

b) Rio Rodo che ha provocato, in frazione Gagnone di Druogno, la distruzione parziale di 2 edifici in sponda destra per i quali il Comune di Druogno ha emesso ordinanza di demolizione per le parti pericolanti.

Dal rilevamento effettuato risulta che i due edifici erano stati costruiti prima del 1900 ed erano composti da 4 alloggi per complessivi 18 vani, di cui 14 distrutti e 4 danneggiati.

Nelle schede di rilevamento si è inoltre segnalata la neces sità di verifica circa la possibilità di ricostruzione delle parti demolite dei 2 edifici.

c) Rio Rido che ha provocato nel capoluogo di Toceno la distru zione di 2 edifici (per complessivi 2 alloggi e 7 vani), nonchè il danneggiamento di altri 11 edifici (per un totale di 24 al

loggi e 85 vani).

Dal rilevamento effettuato risulta che i due edifici distrutti erano stati costruiti prima del 1900 e che degli 11 edifici danneggiati 5 sono stati costruiti tra il 1900 e il 1960 e 6 prima del 1900.

Nelle schede di rilevamento si è comunque segnalata la necessità di verificare la possibilità di ricostruzione dei due edifici distrutti in quanto il sedime ricade nell'attuale letto del rio Rido.

d) Rio d'Ovigo che ha provocato nella frazione Buttogno nel Comune di S. Maria Maggiore la distruzione di 2 edifici per complessivi 4 alloggi e 8 vani, entrambi costruiti anteriormente al 1900.

Nelle schede di rilevamento si è segnalata la necessità di verificare la possibilità di riedificazione in sito dei due edifici in quanto il sedime della costruzione si trova sulla scarpata sinistra soprastante il letto del rio.

e) Rio dietro Pineta Gennari in Comune di S. Maria Maggiore che ha provocato la distruzione totale di un edificio di tre vani, edificato tra il 1900 ed il 1960.

f) Rivo del Molino che ha provocato in Comune di Craveggia la distruzione di un edificio di 2 vani, costruito prima del 1900, per il quale si è segnalata la necessità di verificare la possibilità di riedificazione in sito in quanto il sedime si trova sulla scarpata sinistra del Rio.

g) Rio del Tiedo che ha provocato in Comune di Craveggia la distruzione di un edificio di 2 vani costruito tra il 1900 ed il 1960, ed il danneggiamento d'altro edificio, di 2 alloggi con 4 vani, costruito tra il 1900 e il 1960.

Per l'edificio distrutto si è segnalata la necessità di verificare la possibilità di riedificazione in sito in quanto il sedime si trova sulla sponda destra del Rio.

h) Rio Bondone che ha provocato in Comune di Craveggia la demolizione di un piccolo corpo di fabbricato, con 2 vani, costruito

tra il 1900 e il 1960 e per il quale si è segnalata la necessità di verificare la possibilità di riedificazione in sito in quanto il sedime si trova sulla sponda sinistra del Rio.

i) Rio in località Pontegrande di Bannio Anzino, che ha provocato la distruzione di 4 edifici, di cui 2 totale e 2 parziale, per complessivi 5 alloggi e 24 vani.

Dal rilevamento effettuato risulta che dei predetti edifici, 2 risultano eseguiti dopo il 1960 e 2 tra il 1900 e il 1960.

Nelle schede di rilevamento si è inoltre segnalato la necessità di verificare per gli edifici distrutti la possibilità di riedificazione in sito.

l) Rio in località Case Prucci di Bannio Anzino, che ha provocato la distruzione di 2 edifici, con 3 alloggi e 12 vani, e il danneggiamento di un edificio, con un alloggio e 6 vani, tutti costruiti tra il 1900 e il 1960.

3) Movimenti franosi sparsi:

a) frazione Arvogno di Toceno che ha provocato la distruzione parziale di un Ristorante, con soprastante alloggio di 4 vani, la cui costruzione è posteriore al 1960.

b) frazione Porcelli del Comune di Trontano che ha provocato la distruzione totale di un edificio con 2 alloggi e 8 vani, costruito tra il 1900 e il 1960.

PROVINCIA DI VERCELLI

4) Esondazioni di torrenti:

a) Fiume Sesia, che in località Gabbio S. Giovanni del Comune di Varallo ha provocato il danneggiamento di un edificio, con un alloggio e 2 vani, costruito tra il 1900 e il 1960.

b) Torrente Mastallone, che in località al di là dell'acqua in Comune di Fobello ha provocato il danneggiamento di un edificio, con 3 alloggi e 9 vani, costruito dopo il 1960.

c) Rio Reale in frazione Forvento del Comune di Boccioleto, che ha provocato la distruzione di un edificio, con un alloggio e 2 vani, e il danneggiamento di altro edificio, con un alloggio e 6 vani, entrambi costruiti tra il 1900 e il 1960.

Per l'edificio distrutto è stata segnalata la necessità di verificare la possibilità di riedificazione in sito, in quanto il sedime di costruzione si trova sulla sponda sinistra del Rio.

5) Movimento franosi sparsi:

a) Località Cà di Zelle in Comune di Rimasco che ha provocato il danneggiamento di un edificio con 2 alloggi e 4 vani, costruito prima del 1900.

Oltre ai danni sopra descritti, sono da considerare anche quelli di media entità che hanno rprovocato, in parecchi edifici, allagamenti di scantinati e piani terra con deposito di materiale alluvionale e deterioramento di pavimenti, intonaci ed apparecchiature degli impianti tecnologici.

I danni medesimi, che oltre ai Comuni suelencati della provincia di Novara e di Vercelli hanno interessato anche i Comuni di Bollengo e S.Giusto Canavese in provincia di Torino, sono stati presi in esame e valutati globalmente come precisato in appresso.

CRITERI SEGUITI NELLA VALUTAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE PER ASSICURARE LA STABILITA', LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE E DI FABBRICATI INSERITI NEL CATASTO RURALE, PURCHE' NON A SERVIZIO DI AZIENDE AGRICOLE E CHE SIANO DESTINATI ALLA RESIDENZA O DIMORA ABITUALE DEI PROPRIETARI.

L'unità immobiliare, facente parte del fabbricato, è stata catalogata in relazione all'epoca della sua costruzione.

Pertanto si è deciso di considerare tre epoche di costruzione dando ad ognuna la valutazione estimativa che segue:

- 1) Fabbricati costruiti prima del 1900: £. 2.000.000= per vano
- 2) Fabbricati costruiti nel periodo 1900/1960:" 3.000.000= per vano
- 3) Fabbricati costruiti dopo il 1960: " 4.000.000= per vano

Il valore estimativo della ricostruzione è stato stabilito mediamente in £. 4.000.000= per vano, se ritenuta possibile la ricostruzione sullo stesso sedime.

Nel caso in cui non è possibile la riedificazione sul sedime originario, viene riconosciuta, in aggiunta al valore di ricostruzione, una quota mediata di £. 1.500.000= per vano (acquisto area ed oneri di urbanizzazione primaria e secondaria).

Per i fabbricati danneggiati recuperabili, la valutazione sia del danno che della ricostruzione è stata fatta percentualmente applicando la percentuale ai costi-vano sopra riportati.

La valutazione del contributo è stata computata sul valore della presunta ricostruzione adottando i seguenti parametri:

90% quando la consistenza dei singoli alloggi sia, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;

80% quando la consistenza dei singoli alloggi sia, prima del sinistro, di non più di quattro o cinque vani ed accessori;

70% negli altri casi.

Per i danni generici di media entità, riscontrati nei fabbricati interessati dal sinistro e difficilmente valutabili data la disparità e molteplicità degli stessi, è stato considerato un danno variabile da £. 1.000.000= a £. 2.000.000= per unità immobiliare.

Nel merito delle valutazioni effettuate si ritiene infine di porre in evidenza i seguenti elementi:

- a) Dei 176 vani distrutti, n. 24 appartenevano ad edifici costruiti in epoca anteriore al 1900, n. 55 in epoca compresa tra il 1900 e il 1960 e n. 97 in epoca successiva al 1960.
- b) Dei 245 vani danneggiati, n. 75 appartengono ad edifici costruiti in epoca anteriore al 1900, n. 104 in epoca compresa tra il 1900 e il 1960 e n. 66 in epoca successiva al 1960.
- c) Gli interventi nel campo dell'edilizia residenziale possono trovare finanziamenti ai sensi della Legge n. 38 e collocazione nelle provvidenze previste dalla Legge Statale per il piano decennale dell'edilizia residenziale pubblica.

- PERTANTO, IN BASE AI PARAMETRI SOPRA ELENCATI, LA VALUTAZIONE DEI FABBRICATI PRIVATI DI CIVILE ABITAZIONE RISULTA DAGLI ALLEGATI SPECCHIETTI RIEPILOGATIVI. -

P R O V I N C I A	edifici, distrutti				edifici da riparare		V A L U T A Z I O N E		
	all.	vani	all.	vani	all.	vani	DANNO	RICOSTRUZIONE	CONTRIBUTO
<u>PROSPETTO RIEPILOGATIVO</u>									
Provincia di NOVARA	48	174	57	224			1.095.000,000=	1.525.000,000=	1.255.000,000= ¹⁶⁵
Provincia di VERCELLI	1	2	7	21			35.000,000=	50.000,000=	40.000,000=
Provincia di TORINO	=	=	=	=			35.000,000=	45.000,000=	35.000,000=
<u>T O T A L I</u>	49	176	64	245			1.165.000,000=	1.620.000,000=	1.330.000,000=

PROVINCIA DI NOVARA	VALUTAZIONE						CCNTRIBUTO
	edifici distrutti		edifici da riparare		DANNO	RICOSTRUZIONI	
	all.	vani	all.	vani			
<u>COMUNITA' MONTANA DELLA VAL VIGEZZO</u>							
1- Comune di DRUOGNO	4	14	29	110	200.000.000	310.000.000	260.000.000
2- " " S. MARIA MAGGIORE	4	11	=	=	50.000.000	80.000.000	70.000.000
3- " " TOCENO	3	10	24	86	160.000.000	230.000.000	190.000.000
4- " " CRAVEGGIA	5	10	=	2	50.000.000	80.000.000	70.000.000
5- " " MAIESCO	21	91	=	=	380.000.000	530.000.000	420.000.000
6- " " VILLETTE (danni di media entità)	=	=	=	=	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7- " " RE (danni di media entità)	=	=	=	=	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>COMUNITA' MONTANA DELLA VAL D'OSSOLA</u>							
1- Comune di TRONTANO	2	8	2	8	35.000.000	45.000.000	35.000.000
2- " " VILLADOSSOLA	=	=	1	5	10.000.000	15.000.000	12.000.000
3- " " VOGOGNA	1	1	=	=	10.000.000	10.000.000	8.000.000
4- " " DOMODOSSOLA (danni di media entità)	=	=	=	=	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE ANZASCA</u>							
1- Comune di DANNIO ANZINO	8	29	1	13	130.000.000	155.000.000	120.000.000
2- " " VANZONE CON S. CARLO (Danni di media entità)	=	=	=	=	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3- " " CALASCA CASTIGLIONE (Danni di media entità)	=	=	=	=	30.000.000	30.000.000	30.000.000
T O T A L I							1.255.000.000

COMUNE (PROV. DI VERCELLI)	VALUTAZIONE						
	edifici distrutti		edifici da riparare		DANNO	RICOSTRUZIONI	CONTRIBUTO
	all.	vani	all.	vani			
COMUNITA' MONTANA della VALSESIA							
1- Comune di BOCCIOLETO	1	2	1	6	20.000.000	25.000.000	20.000.000
2- " " FOBELLO	-	-	3	9	6.000.000	9.000.000	6.000.000
3- " " VARALLO	-	-	1	2	4.000.000	6.000.000	4.000.000
4- " " RIMASCO	-	-	2	4	5.000.000	10.000.000	10.000.000
TOTALI	1	2	7	21	35.000.000	50.000.000	40.000.000

PROVINCIA DI TORINO	VALUTAZIONI				DANNO	RICOSTRUZIONI	DANNI DA RIPARARE	DANNI DA RIPARARE	DANNI DA RIPARARE
	edifici distrutti	edifici da riparare	DANNO	RICOSTRUZIONI					
Danni di media entità	all.	vani	all.	vani					
1) - Comune di BOLLENGO (Capoluogo e fraz. Dose) (Sistemazione tetto e serramento)					3.000.000=	5.000.000=			3.000.000=
2) - Comune di S.GIUSTO CANAVESE (Capol.) (Sistemazione tetti-solai muri e serramenti)					32.000.000=	40.000.000=			32.000.000=
<u>TOTALI</u>					35.000.000=	45.000.000=			35.000.000=

Legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 «Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali».

- Il Consiglio Regionale ha approvato.
- Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
- Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

PARTE GENERALE

Art. 1.

Obiettivi

La Regione Piemonte, nell'ambito delle funzioni trasferite e delegate alle Regioni con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e trasferite con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove interventi e realizza opere di soccorso e ripristino che si rendono necessari a seguito di calamità naturali ed egualmente adotta misure e realizza opere di prevenzione degli stessi eventi.

Art. 2.

Interventi

La Regione può assumere a proprio totale carico o concorrere al finanziamento della spesa per:

- a) interventi ed opere di pronto soccorso per la tutela della incolumità ed igiene pubbliche;
- b) indagini, studi e progettazioni per interventi, anche preventivi e di carattere definitivo;
- c) lavori di ripristino e di sistemazione delle opere pubbliche di competenza regionale;
- d) interventi occorrenti per assicurare la stabilità, la riparazione e la ricostruzione di fabbricati urbani di civile abitazione, ovvero di fabbricati iscritti nel catasto rurale, purché non a servizio di aziende agricole;
- e) concessione di contributi a fondi operanti a favore di aziende danneggiate.

Art. 3.

Soggetti

L'esecuzione degli interventi di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 2, è assunta da Comuni, da Consorzi pubblici, da Comunità montane, da Province o direttamente dalla Regione.

Gli accertamenti e gli adempimenti richiesti dagli interventi previsti dalla lettera d) dell'articolo 2 sono demandati ai Comuni i quali possono avvalersi degli Uffici tecnici periferici regionali.

TITOLO II

ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO, RIPRISTINO E PROVVIDENZE A FAVORE DEI PRIVATI

Art. 4.

Pronto soccorso

Gli interventi e le opere di pronto soccorso necessari alla tutela della incolumità e dell'igiene pubbliche possono essere realizzati anche con opere aventi carattere definitivo, quando siano più economiche e meglio rispondenti alle pubbliche esigenze.

In situazioni di particolare urgenza, nelle quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità, le opere possono essere immediatamente disposte, entro il limite di lire venti milioni, dal dirigente dell'Ufficio tecnico periferico regionale, territorialmente competente, il quale è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale o all'Assessore da questi delegato.

Art. 5.

Indagini e studi

Le indagini, gli studi e le progettazioni preliminari per interventi di ripristino aventi anche carattere definitivo, nonché per gli interventi preventivi sono compiuti tenendo conto dei dati e dei rilievi che consentono l'individuazione delle zone in cui gli eventi calamitosi risultano ricorrenti, con particolare riguardo alle alluvioni, alle frane ed alle piene dei corsi d'acqua.

Le indagini, gli studi e le progettazioni, specie riferite agli interventi di prevenzione disposti ai sensi dell'art. 1, devono essere coordinati, ove esistano, con i piani di bacino in corso di studio o di attuazione, di cui possono costituire parte integrante.

Art. 6.

Ripristini

I lavori di ripristino e di sistemazione definitiva delle opere pubbliche di competenza regionale possono essere realizzati in sede più adatta e con strutture o dimensioni diverse da quelle preesistenti, onde farle meglio corrispondere alle esigenze tecniche, idrauliche, idrogeologiche, urbanistiche ed alle indicazioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione.

Art. 7.

Danni a privati

Gli interventi occorrenti per assicurare la stabilità, la riparazione, la ricostruzione di fabbricati urbani di civile abitazione, o di fabbricati iscritti nel catasto rurale purché non a servizio di aziende agricole e che fossero destinati alla residenza o dimora abituale dei proprietari, possono essere assistiti da contributi regionali:

- 1) nella misura del 90% quando la consistenza dei singoli alloggi fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;
- 2) nella misura dell'80% per gli alloggi di 4 o 5 vani ed accessori;
- 3) nella misura del 70% negli altri casi.

La misura del contributo viene ridotta al 50% quando i proprietari dei fabbricati danneggiati abbiano in proprietà altro alloggio idoneo nell'ambito del comprensorio e possano ottenerne la disponibilità, in base alle leggi vigenti.

L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo non può superare la somma di L. 10.000.000 per ciascun alloggio ove si tratti di opere di ripristino o necessarie per assicurare la stabilità dei fabbricati; ove invece si tratti di lavori di ricostruzione, l'ammontare dei contributi non può superare la somma di L. 25.000.000 per ciascun alloggio.

La ricostruzione di fabbricati ammessi a contributo può aver luogo in altra sede ove, per ragioni tecniche accertate dall'ufficio tecnico periferico regionale competente sia riconosciuta l'impossibilità di provvedervi in loco.

Il Presidente della Giunta Regionale, a tal fine, con proprio decreto, sentiti i Comuni o su loro proposta, individua le aree ove non sia possibile provvedere alla ricostruzione in sito dei fabbricati.

Nel caso in cui, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, le aree individuate per la ricostruzione non corrispondano alle prescrizioni dello strumento urbanistico operante che legittimamente ne consenta la realizzazione, i Comuni devono presentare alla Regione il piano tecnico esecutivo dei nuovi insediamenti, redatto ai sensi dell'articolo 47 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, unitamente alla relativa variante dello strumento urbanistico generale.

I Comuni dovranno provvedere agli adempimenti di cui al precedente comma entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione del Consiglio Regionale prevista dall'articolo 9 della presente legge.

Per quanto attiene gli eventi del mese di ottobre 1977 i Comuni devono provvedere agli adempimenti di cui sopra entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La Giunta Regionale, sulla base del parere che il Comitato Urbanistico Regionale esprime entro 60 giorni dalla presentazione degli atti, approva il piano tecnico urbanistico introducendo, ove occorra, motivate modifiche d'ufficio.

Gli oneri per l'acquisizione o per l'espropriazione delle nuove aree, ove non siano di proprietà dei Comuni, nonché per l'urbanizzazione primaria delle aree stesse, sono assunti a carico della Regione.

Per la concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, i proprietari interessati devono far pervenire ai Comuni, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del provvedimento regionale che autorizza gli interventi:

a) La domanda in carta legale contenente la richiesta del contributo regionale, la indicazione del fabbricato e della sua ubicazione e gli alloggi danneggiati.

b) Il certificato rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale - Nuovo Catasto Edilizio Urbano - dal quale risultino il nominativo della ditta proprietaria, e l'indicazione dell'immobile, contenente la sua ubicazione, la consistenza catastale e il numero degli alloggi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, provvede l'Ufficio tecnico erariale, su richiesta della Regione.

c) L'atto notorio, o la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'esistenza del titolo di proprietà dell'immobile alla data del sinistro e della presentazione della domanda.

Nello stesso atto devono essere indicati la data dell'evento calamitoso che ha danneggiato o distrutto il fabbricato, gli alloggi danneggiati o distrutti e la esplicita dichiarazione dell'eventuale titolo di proprietà di altro alloggio di civile abitazione sito nell'ambito del comprensorio e di cui possa ottenere la disponibilità in base alle vigenti leggi.

d) La perizia redatta da un Tecnico iscritto all'Albo professionale e girata avanti al cancelliere della Pretura competente per territorio. Nella perizia potrà essere inclusa la aliquota del 9% sull'importo dei lavori per spese generali e tecniche.

Qualora la ricostruzione di un immobile debba avvenire in sede diversa, il termine per la presentazione degli atti di cui alle lettere a) e c) del comma precedente decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta Regionale che individua le aree ove non è possibile provvedere alla ricostruzione in sito dei fabbricati distrutti. L'ulteriore documentazione dovrà pervenire ai Comuni entro 90 giorni dalla data della effettiva messa a disposizione della nuova area.

I contributi sono erogati dalla Regione per il tramite dei Comuni e sulla base del loro atto deliberativo che determina l'importo del contributo spettante a ciascun proprietario.

Delle somme come sopra erogate, i Comuni, dopo aver accertato la regolare esecuzione dei lavori, dovranno dare rendiconto alla Regione con apposito atto deliberativo.

I limiti indicati nei commi 1° e 3° del presente articolo non si applicano per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli Enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Quando la sistemazione di un fabbricato debba avvenire in sede diversa, l'area destinata al nuovo insediamento può essere ceduta gratuitamente al danneggiato, ove questi ne faccia richiesta e ceda gratuitamente, perché venga attribuita al patrimonio indisponibile del Comune, l'area già occupata dal fabbricato da ricostruire od una proporzionata parte di essa.

I provvedimenti di assegnazione delle aree per la ricostruzione sono emessi dal Presidente della Giunta Regionale e sono definitivi. Il trasferimento avviene con l'onere per l'assegnatario di portare a compimento i lavori di costruzione del nuovo fabbricato entro 3 anni utili dalla data della effettiva messa a disposizione dell'area.

Art. 8.

Contributi a fondi operanti a favore di Aziende danneggiate

La Regione, può con deliberazione del Consiglio Regionale, partecipare alla costituzione di appositi fondi per la concessione di contributi in conto interessi, anche su finanziamenti accordati da Istituti di credito, a favore di aziende commerciali, industriali e artigiane danneggiate.

La partecipazione regionale assume in ogni caso il carattere di contributo « una tantum » in conto capitale.

Art. 9.

Riconoscimento di calamità gravi

Le provvidenze previste all'art. 2, lettere c), d), e), della presente legge sono disposte nel caso di eventi calamitosi dichiarati gravi con deliberazione del Consiglio Regionale, che provvede altresì, su proposta della Giunta Regionale, alla delimitazione delle zone sinistrate.

La Giunta Regionale, acquisito il parere dei Comitati comprensoriali e sentita la Commissione consiliare competente, approva i programmi di intervento.

Art. 10.

Contributi forfettari in capitale ed in annualità

Qualora gli interventi di cui all'art. 2, lettere a), b), c), vengono eseguiti dai Comuni, dai Consorzi pubblici, dalle Comunità Montane e dalle Province, la Regione, determinata la spesa necessaria per la esecuzione di ciascun intervento, può concedere all'Ente un contributo forfettario in capitale.

tale commisurato all'onere, comprensivo delle spese generali e tecniche.

Qualora gli Enti si avvalgano per le prestazioni tecniche degli Uffici propri o di altri Enti locali, l'aliquota dovrà essere determinata nella misura non superiore al 5% da applicarsi sull'importo dei lavori e delle espropriazioni.

L'erogazione dei contributi regionali si effettua con la messa a disposizione degli Enti interessati, sulla base di progetti dagli stessi approvati e nella misura del 50% del contributo medesimo, a presentazione, da parte degli Enti, del verbale di consegna dei lavori; per l'ulteriore 40% previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 40% dei lavori; il 10% od il minore importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione debitamente approvati.

Le somme di cui al comma precedente dovranno essere introitate dagli Enti sul titolo « Partite di giro » del rispettivo bilancio, vincolate al pagamento di quanto dovuto per l'opera cui si riferiscono ed a tale titolo gestite.

Nei casi di cui all'articolo 2 lettera c) il finanziamento regionale può essere erogato agli Enti interessati sulla base delle spese dagli stessi sostenute, liquidate ed approvate con apposito atto deliberativo.

Per gli interventi, opere, indagini, studi e progettazioni realizzati direttamente dalla Regione, le somme necessarie vengono messe a disposizione dei dirigenti degli Uffici tecnici periferici regionali in sede di approvazione dei progetti.

Gli interventi di cui al precedente articolo 2, lettera c), possono, in alternativa a quanto previsto ai precedenti commi essere assistiti da contributi forfettari in annualità, fino alla misura e per la durata occorrenti a totale ammortamento, compresi gli oneri per gli interessi dei mutui da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti.

Qualora i mutui vengano contratti con altri Istituti di Credito, i contributi in annualità vengono concessi sino alla misura massima consentita dalle condizioni previste per le operazioni con la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 11.

*Interventi regionali in presenza di finanziamenti
Statali ed Internazionali*

La Regione Piemonte nei casi di calamità gravi e quando si verificano interventi di carattere finanziario dello Stato o di Enti ed Organismi Internazionali, può concedere in attuazione della presente legge contributi in capitale, nella misura e con le modalità di cui ai precedenti articoli, nonché contributi in annualità fino alla misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento, compresi gli oneri per gli interessi dei mutui da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti.

Qualora i mutui vengano contratti con altri Istituti di Credito, i contributi in annualità vengono concessi sino alla misura massima consentita dalle condizioni previste per le operazioni con la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 12.

Progetti, pareri, approvazioni, collaudi

I progetti delle opere di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) della presente legge sono sottoposti ai pareri tecnici previsti dalle vigenti leggi regionali, e, se realizzati a cura diretta della Regione sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

L'atto di collaudo può essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori, per i lavori che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a L. 150.000.000 (150 milioni).

Il collaudo è disposto dalla Regione per i lavori eseguiti a cura degli Uffici Tecnici Regionali.

Per i lavori gestiti dagli Enti di cui all'art. 3 della presente legge, il collaudo è disposto dagli Enti stessi.

Art. 13.

Modalità di aggiudicazione

Le opere pubbliche soggette alla disciplina della presente legge debbono essere aggiudicate secondo la normativa vigente per i lavori di conto dello Stato.

Ove all'esecuzione dei lavori la Regione provveda in economia, il Presidente della Giunta Regionale può delegare i funzionari regionali alla stipulazione dei relativi strumenti contrattuali.

Art. 14.

Pubblica utilità

Gli interventi e le opere pubbliche previste dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Validità delle norme

La presente legge sostituisce, limitatamente all'ambito delle competenze regionali, le relative norme contenute nel D.L. 12-4-1948, n. 1010.

Sostituisce inoltre la legge regionale 21-8-1977, n. 46 la cui validità resta limitata agli interventi in essa previsti in dipendenza degli eventi alluvionali del maggio 1977, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge medesima e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge si applica anche per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 1977 in attuazione della legge 3-1-1978, n. 2.

Il finanziamento regionale può essere esteso in tal caso, agli interventi già iniziati a cura di Comuni, Consorzi pubblici, Comunità Montane e Province.

Art. 16.

Prestazioni straordinarie del personale regionale

La Giunta Regionale, nell'attuazione della presente legge, ha facoltà di riconoscere la necessità di prestazioni lavorative di carattere straordinario, in deroga ai limiti posti dall'art. 59 della legge regionale 12 agosto 1974 n. 22, procedendo conseguentemente alla liquidazione al personale dipendente delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, lettere a) e b) della presente legge si provvede con lo stanziamento

mento del capitolo n. 8250 del bilancio 1978, la cui denominazione è così modificata: « Interventi urgenti a tutela della incolumità pubblica in dipendenza di calamità naturali ».

Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, lettera c), è autorizzata per l'anno finanziario 1978, la spesa di 2.000 milioni; al corrispondente onere si fa fronte mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 del bilancio per l'anno finanziario 1978, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: « Contributi in annualità per sopperire alle necessità derivanti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977 » e con lo stanziamento di 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lett. c), d), e) nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sarà altresì istituito apposito capitolo con la denominazione: « Contributi in capitale per sopperire alle necessità derivanti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977 » e con lo stanziamento da determinarsi con successiva legge regionale che ne stabilirà il finanziamento.

Per i disegni e le proposte di legge regionale, relativi alla determinazione degli stanziamenti di cui ai precedenti commi, si applica la procedura abbreviata di cui all'articolo 44, terzo comma, dello Statuto Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18

Dichiarazione di urgenza

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul B.U. della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 giugno 1978.

ALDO VIGLIONE